



COMUNE DI PIMENTEL

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5

Del 16/01/2018

Oggetto: Imposta Unica Comunale IUC: Determinazione aliquote IMU e TASI - Rate e scadenze di versamento anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **18:00** nella Solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione **ORDINARIA** e in prima convocazione;

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano all'appello:

N	Consigliere	P.	A.
1	Corongiu Alessandra	X	
2	Pillosu Gianluca	X	
3	Scano Robertino	X	
4	Marras Walter	X	
5	Pias Lorenzo	X	
6	Marras Evelin		X
7	Palmas Carmelo	X	

N	Consigliere	P.	A.
8	Vacca Remigio	X	
9	Deidda Sabrina	X	
10	Sollai Valentina	X	
11	Pillolla Roberto	X	
12	Pulisci Cinzia	X	
13	Piras Martina	X	

Assume la Presidenza la **dott.ssa Corongiu Alessandra** in qualità di **Presidente**

Partecipa il **Segretario Comunale, la dott.ssa Castagna Maria Giovanna**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali;

-

DATO ATTO CHE:

- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, possono:

- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n°201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 201/2011);

- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06 % per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. N° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-678, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;

- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. N° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i.;

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- a seguito delle modifiche introdotte al citato art. 1, comma 677 dall'art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dall'anno 2014 è possibile superare i limiti originariamente fissati dalla legge nella determinazione dell'aliquota TASI di un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- che lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte dell'Ente impositore;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 703 della legge 147/2013, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI:

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 20/05/2014 modificato con deliberazione di C.C. n. 08 del 26/04/2016;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, con riferimento all'IMU, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

RITENUTO necessario individuare, ai sensi dell'art.3 del Regolamento IUC parte TASI, i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI:

Servizi indivisibili	Costi
Viabilità e infrastrutture stradali	94.260,00
Totale	94.260,00

CONSIDERATO opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli posti dalla legge nella determinazione delle aliquote stabilite per legge sia per l'IMU sia per la TASI, determinare le seguenti aliquote :

IUC parte IMU:

- Aliquota di base, comprese le aree fabbricabili : **7,6 per mille;**
- Aliquota prevista per l'abitazione principale inclusa nelle categorie A1 – A8 – A9 e relative pertinenze: **4 per mille** con detrazione di euro 200,00;
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è esclusa l'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27/12/2013, n. 147;

SONO ESENTI DALL'IMPOSTA l'abitazione principale e relativa pertinenza inclusa nelle categorie diverse dalle precedenti e le abitazioni assimilate alla principale di cui all'art. 7 del regolamento IUC parte IMU.

- 1) Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie. A1, A8 e A9 – concesse in comodato dal soggetto passivo

a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A1, A8 e A9;
- il contratto di comodato deve essere registrato.

IUC parte TASI:

Unica aliquota **dell'1 per mille**;

Esenzione per le abitazioni principali non di lusso;

RITENUTO, inoltre, di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC parte **TASI**:

n.2 rate con scadenza:

16 giugno 2018

16 dicembre 2018

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 dal responsabile dell'area Contabile;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b) punto 7, del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1) **DI STABILIRE per l'anno 2018**, le seguenti aliquote IUC parte **IMU**:

- Aliquota di base, comprese le aree fabbricabili: **7,6 per mille**
- Aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze incluse nelle categorie A1 – A8 – A9: **4 per mille** con detrazione di euro 200,00,

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è esclusa l'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27/12/2013, n. 147;

SONO ESENTI DALL'IMPOSTA l'abitazione principale e relativa pertinenza inclusa nelle categorie diverse dalle precedenti e le abitazioni assimilate alla principale di cui all'art. 7 del regolamento IUC parte IMU.

- Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie. A1, A8 e A9 – concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, sulla base dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A1, A8 e A9;
 - il contratto di comodato deve essere registrato.
- Esclusione dall'IMU per i terreni agricoli in quanto il Comune di Pimentel risponde ai criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 della G.U. n.141 del 18 giugno 1993.

IUC parte TASI:

Esenzione per le abitazioni principali non di lusso;

2) **DI STABILIRE, per l'anno 2018,** la seguente **aliquota IUC parte TASI** :

UNICA ALIQUOTA 1 PER MILLE per la copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:

Servizi indivisibili	Costi
Viabilità e infrastrutture stradali	94.260,00
Totale	94.260,00

3) **DI STABILIRE, per l'anno 2018** le seguenti **scadenze** di versamento:

TASI:

n. 02 rate con scadenza:

16 giugno 2018

16 dicembre 2018

- 4) **DI PRENDERE ATTO** che le scadenze per il versamento dell'IMU sono stabilite per legge in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2018;

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA
CORONGIU

IL
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIA GIOVANNA
CASTAGNA

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line dal giorno 19/01/2018 al giorno 03/02/2018 (art.32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69);

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA**

Copia conforme all'originale

Pimentel, 19.01.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA**